

Riunione del 2 novembre 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
Avv. Thomas Martone (relatore)

CAF 03/06/07– Appello del tesserato LAURENDA Tommaso (Pall. Elio Sozzi Reggio Calabria) avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale - sospensione da ogni attività federale per mesi sei -C.U. n.2 del 10 ottobre 2006

LA CAF

- Letti gli atti ed esaminati i documenti.
- Uditi l'appellante e il Procuratore federale in sede di discussione.

Premesso che

- la Commissione Giudicante Nazionale con provvedimento C.U. n. 2 del 10.10.2006 (in questa sede impugnato e assunto a seguito di deferimento della Procura Federale) ha inflitto al Presidente della società Pallavolo Elio Sozzi di Reggio Calabria, Sig. Laurenda Tommaso, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) per avere egli, in violazione degli artt. 17 comma 3 e 19 comma 2 lett. c del RAT, proferito, in presenza di più persone, frasi ingiuriose all'indirizzo del Presidente del Comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria e per avere accusato lo stesso, con nota del 3 maggio 2006, di "furia vendicativa" nei confronti suoi e del sodalizio da lui presieduto;

- come ritenuto in motivazione, *"le circostanze presupposte al contestato addebito sono rimaste provate attraverso la dichiarazione di Fazzello Francesco e Pellicanò Antonino - rispettivamente Vice Presidente e Consigliere del Comitato Regionale di Reggio Calabria"*.

Ritenuto che

- il contenuto ed i toni della nota in data 3.5.2006 non appaiono lesivi del prestigio e della dignità del Sig. Cormaci né assumono connotati diffamatori, trattandosi di missiva riservata a questi direttamente indirizzata

- la sola frase valorizzata ai fini del decidere tra quelle riferite dai testi (cfr. la relazione allegata al deferimento della Procura Federale) quella cioè che il Laurenda avrebbe rivolto al Cormaci in occasione di un incontro fortuito avvenuto in data 1.5.2006 (accusandolo di avere noleggiato un pullman con i soldi incassati dal Comitato da lui presieduto per una sanzione di poche decine di euro precedentemente inflitta al sodalizio di cui l'appellante è Presidente) - per quanto inopportuna e sconveniente - non appare oltraggiosa né idonea a ledere il prestigio e la onorabilità del Cormaci stesso, trattandosi di un'iperbole espressa in tono dialettale, del tutto insuscettibile di essere recepita come veritiera nel suo significato letterale

- l'esercizio del diritto di critica politica consente in ogni caso l'uso di toni aspri, polemici e suggestivi, purché contenuti nei limiti della dialettica tra contrapposte posizioni

- i comportamenti sanzionati dal giudice di prime, a seguito del riesame della decisione impugnata, non integrano pertanto violazione di norme federali in virtù delle ragioni anzidette.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, annulla la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 3.11.2006